

Volontari di Protezione civile: assoluto divieto di svolgere attività e servizi di Polizia Stradale

Vietato anche usare palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze dell'Ordine. Questo il contenuto della circolare diramata dal Capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, che elenca le finalità e i limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di Polizia Stradale



■ di **Giovanni Di Gaetano**

I Dipartimento nazionale della Protezione civile, in considerazione dei tantissimi quesiti riguardanti l'intervento dei volontari di Protezione civile nelle attività in supporto ai Soggetti preposti ai Servizi di Polizia Stradale, ha ritenuto opportuno diramare una circolare per chiarire il tema una volta per tutte e per dissipare ogni possibile dubbio sull'argomento.

Ma prima di passare all'esame del contenuto della circolare, ci sembra doveroso andare a rispolverare il Codice della Strada in particolare due articoli d'interesse l'11 e il 12.

Nell'art. 11 comma 1 del DI n°285 30/04/92 del Codice della strada vengono definite le diverse tipologie dei servizi di Polizia Stradale, che sono:

- a)** la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b)** la rilevazione degli incidenti stradali; la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- c)** la scorta per la sicurezza della circolazione
- d)** la tutela e il controllo sull'uso della strada.

Nell'art.12 invece vengono individuati i soggetti istituzionali preposti e titolati all'espletamento dei su detti servizi

«La partecipazione del volontariato di Protezione civile alla vita delle rispettive comunità è una risorsa preziosa, soprattutto in piccole realtà, ma deve avvenire nella chiarezza dei ruoli e nel rispetto della legge. Queste indicazioni precisano le funzioni che i volontari di Protezione civile possono svolgere nel delicato settore della viabilità in modo sicuro per loro e per i cittadini che beneficiano del loro instancabile impegno», ha sottolineato Fabrizio Curcio

di Polizia Stradale, cioè la Polizia di Stato; l'Arma dei carabinieri; il Corpo della guardia di finanza; i Corpi e i servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; i Corpi e i servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; i funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Appare evidente come nell'elenco non compaiono e non vengono annoverate fra i soggetti preposti a detti Servizi di Polizia Stradale le Organizzazioni Volontarie di Protezione civile, chiaramente non titolate a poterle svolgere, in nessuna circostanza.

“Però –si legge nella circolare del Dipartimento - poichè come è noto le organizzazioni di volontariato di Protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto, è necessario



■ Fabrizio Curcio capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile

delimitarne con precisione i confini di supporto che può essere prestato all'Autorità preposte all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale”.

Supposto che le organizzazioni, volendo, possono fornire il loro supporto ad altre componenti istituzionali, e

fatto salvo l'assoluto divieto di ogni qualsiasi forma di attività prevista alle precedenti lettere a), b) e c) dell'art.11 del Codice della Strada, nessun divieto invece sussiste per quelle di supporto prestate unicamente per l'esecuzione dei compiti individuati dalla lettera C dello stesso articolo 11, a condizione che siano rispettate le specifiche poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei volontari a queste appartenenti i cui compiti sono elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento del 12 gennaio 2012 (consultabile nel sito del Dipartimento: www.protezione civile.gov.it).

Si rammenta comunque che l'attività di supporto in quest'ultimo caso è limitata solo nell'ambito degli scenari di rischio di Protezione Civile (allegato 1) e anche in quelli di rischio a questi assimilati, ed esclusivamente per le attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio. I volontari potranno invece fornire liberamente il supporto alle autorità





competenti sugli scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di Protezione civile ovvero nei contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa formativa, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento di ordigni bellici e nell'attività di ricerca di persone scomparse.

Lo Stesso Dipartimento precisa inoltre nella circolare che in occasione di particolari eventi o circostanze le Autorità preposte possono, volendo, rappresentare l'esigenza di un sup-

porto da parte delle Organizzazioni Volontarie di Protezione civile, anche in assenza di specifici rischi, e hanno la facoltà di poterlo chiedere formulando una richiesta per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, oppure, ove previsto, alla Provincia, città metropolitana o comune dove viene richiesto il supporto ed in caso di eventi o circostanze non pianificate. La richiesta che può essere formulata nelle vie brevi ma successivamente

confermata per iscritto, dovrà tassativamente contenere l'indicazione della località, la durata del supporto richiesto, il nominativo del soggetto che formula la richiesta che si assume quindi la complessiva responsabilità del coordinamento dell'attività del volontariato e quello dei referenti operativi sul campo per i volontari impiegati.

La Direzione di Protezione civile o il soggetto istituzionale da questa delegata sulla base delle disposizioni regionali vigenti, valutata la richiesta e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l'eventuale contestuale impiego del volontariato di Protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, ne potrà concedere l'autorizzazione, fatte salve le applicazioni dei benefici previsti dagli art.9 e 10 del Dpr 194/2001, con oneri a proprio carico, ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità dello stesso.





I volontari che saranno impegnati nelle attività di supporto dovranno ricevere una formazione specifica ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonea, “in attuazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile”

Inoltre, i volontari che saranno impegnati nelle attività di supporto dovranno ricevere una formazione specifica ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonea, “In attuazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile” (art. 3, comma 3-bis, del D.L. n°81 del 9 aprile 2008).

In tutti i casi comunque, si ribadisce,



il supporto che potranno fornire i volontari di Protezione civile consisterà unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio. “Nessun'altra funzione può essere svolta e se richiesta dovrà essere rifiutata”, viene sottolineato nella circolare. Tuttavia, negli incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, i volontari potranno intervenire a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle Reti Viabilistiche) al soccorso

tecnico urgente (Vigili del Fuoco) e al soccorso sanitario (118) ma solo dopo avere esperito le procedure di attivazione prima accennate.

Quindi, in conclusione, ai volontari di Protezione civile è fatto assoluto divieto di poter dirigere il traffico, di sostituire gli enti preposti nei servizi di viabilità e polizia stradale, usare palette dirigi-traffico di qualunque tipo, o altri segnali distintivi in uso alle Forze dell'Ordine che possono ingenerare equivoci nella popolazione interessata.

Voluntary Civil Protection: in a newsletter the operational directions related to traffic



On June 24, the Head of Department, Fabrizio Curcio, signed the operational guidelines for Civil Protection organizations supporting traffic police.

On this occasion, Curcio wanted to emphasize that «the participation of the volunteers of Civil Protection in the lives of their communities is a valuable resource, especially in small areas, but the support provided must take place in the clarity of roles and within the law. These guidelines specify the functions that the Civil Protection volunteers can play in the sensitive road traffic sector, so that it is safe for them and for the citizens who benefit from their tireless efforts». Volunteers engaged in this activity do nothing but carry out their tasks in support of the operating structures and sections of Civil Protection, such as the Police and municipalities. The voluntary Civil Protection does not carry traffic police tasks or road network management, but it can make a contribution in support of the appropriate bodies, always limited to certain activities. However, they can't use directional traffic signals. For this aim, the volunteers of Civil Protection may carry out citizens awareness

activities in support of the police and for territory protection. The guidelines specify how volunteers of Civil Protection can contribute. First of all the authorities involved in traffic police services may ask to the Directorate of Civil Protection of the Region or the competent Autonomous Province, in writing, for the aid of Civil Protection organizations during particular events and circumstances, even in the absence of specific risks. The document also defines everything that must be included in the request: the location and duration of the intervention, the contact details of the person in the requesting body who is responsible for the coordination of volunteer activities. Only the competent Directorate of Civil Protection evaluates the request and establishes the commitment of the volunteers as well as the possible application of the allowances provided by the Presidential Decree 194/2001. Volunteers who will be employed in these activities should be trained to protect their safety. The aim of these indications is to foster the integration of voluntary Civil Protection in support of their communities, avoiding, however, the risk of possible confusion of roles and functions.